

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

XLVII.

**SEDUTA DI VENERDÌ 26 MARZO 1965**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

<b>INDICE</b>	PAG.
<b>Commemorazione del deputato De Polzer:</b>	579
PRESIDENTE . . . . .	579
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatore ZACCARI: Proroga degli incarichi triennali di insegnamento ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2125) . . . . .	580
PRESIDENTE . . . . .	580, 581, 582
ELKAN, <i>Relatore</i> . . . . .	580
PICCIOTTO . . . . .	580
FINOCCHIARO . . . . .	580
ILLUMINATI . . . . .	581
VALITUTTI . . . . .	581
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	581, 582
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatori CORBELLINI ed altri: Modifiche alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2066);	
RUFFINI: Modifica dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, relativa agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni (2100) . . . . .	582
PRESIDENTE . . . . .	582, 583, 584
DALL'ARMELLINA, <i>Relatore</i> . . . . .	582, 583, 584

	PAG.
VALITUTTI . . . . .	582
FINOCCHIARO . . . . .	583
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	583
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	584

**La seduta comincia alle 9,35.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Commemorazione del deputato De Polzer.**

PRESIDENTE. Debbo comunicare con dolore sincero agli onorevoli commissari che non avremo più fra noi il collega De Polzer a causa della sua recente improvvisa scomparsa.

Era uno dei colleghi ai quali volevano più bene soprattutto per la signorilità che lo contraddistingueva.

Era un uomo di cultura — professore dell'Università di Bologna — e ci era caro averlo tra noi per il suo particolare senso di dignità e di distinzione che, talvolta, poteva farlo apparire ritirato e modesto. Quando discuteva, però, si animava, perché traspariva una convinzione sincera in tutto quello che faceva. Dalla cattedra era venuto nell'agone politico per il richiamo di quell'impegno doveroso in un uomo di cultura, nei confronti della società di oggi che ha bisogno di tanta applicazione

da parte degli uomini di scienza. È, quindi, con rimpianto che lo ricordiamo, pensando soprattutto al bene che ha fatto e rivolgiamo un particolare pensiero all'anima sua con la speranza che egli possa avere il premio che ha meritato per quella capacità di lavoro di cui ha dato dimostrazione anche tra noi.

Non so ancora da chi è destinato ad essere sostituito, in quanto sia difficile poter sostituire un collega così caro. Ci auguriamo soltanto che chi lo sostituirà non sia inferiore a lui.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Zaccari: Proroga degli incarichi triennali di insegnamento (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2125).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2125, d'iniziativa del Senatore Zaccari, concernente una proroga degli incarichi triennali di insegnamento, già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 febbraio 1965.

Il Relatore, onorevole Elkan, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**ELKAN, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge oggi al nostro esame, e che ha già ricevuto l'approvazione della competente Commissione del Senato ha lo scopo di prorogare per l'anno scolastico 1965-66 gli incarichi triennali di insegnamento con scadenza al 30 settembre 1965. Questo per assicurare tempestivamente una continuità didattica nell'insegnamento ed in attesa di una definitiva regolamentazione, con legge organica, di questa materia.

La mancata proroga per l'anno 1965-66 degli incarichi di insegnamento avrebbe indubbiamente delle ripercussioni negative nella scuola e anche sul personale che è impegnato in questo settore; personale abilitato delle scuole ed istituti di istruzione secondaria artistica ed elementare; e proponendo questa proposta di legge all'approvazione degli onorevoli colleghi vorrei anch'io unire la mia sollecitazione a quella già espressa dagli onorevoli colleghi del Senato affinché sia accelerata l'emanazione di un provvedimento organico che regola complessivamente la materia, per evitare fra un anno di trovarci nella stessa necessità di concedere altra proroga, ciò che non sarebbe certo di utilità per la Scuola.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

**PICCIOTTO.** Pur essendo d'accordo sull'approvazione della proposta di legge, debbo fare alcune osservazioni.

La prima è che, invece dei preannunciati, promessi provvedimenti completi ed organici, ci troviamo sempre, alla fine, di fronte ai soliti provvedimenti di emergenza, come quello in esame.

In secondo luogo vorrei rilevare che, varando il provvedimento in esame, non ci si pone il problema di come evitare che i nuovi incarichi triennali che saranno conferiti scavalchino i vecchi. Infatti i nuovi insegnanti triennialisti che riceveranno gli incarichi il prossimo 1° ottobre potranno venire a trovarsi in una situazione migliore di quella dei vecchi.

**FINOCCHIARO.** Non credo, perché i vecchi conservano la loro sede.

**PICCIOTTO.** Una terza osservazione vorrei fare in merito alla difesa di questi insegnanti triennialisti. Sappiamo che diversi Provveditori agli studi hanno tolto, per esigenze varie, gli incarichi triennali agli insegnanti che li avevano ricevuti e che hanno diritto all'incarico. Esempio tipico quello di Napoli dove molti insegnanti hanno perduto l'incarico senza venire assegnati ad altri posti. Si tratta, in particolare, di insegnanti di materie sacrificate.

Ora a me pare che questa proposta di legge, accettabile per la particolare situazione esistente oggi nella scuola, non tenga, invece, conto degli elementi di pericolo che in questa stessa situazione si presentano. In ogni caso, però, noi voteremo a favore.

**FINOCCHIARO.** In realtà mi pare che la ragione che ha ispirato il Governo a sostenere questa proposta di legge sia contenuta in quello che ci è stato riferito in altre circostanze dal sottosegretario Magri e, cioè, che col 1° ottobre 1965 e col 1° ottobre 1966 avremo l'immissione in ruolo di 24 mila insegnanti, con la conseguenza che, se oggi rinnovassimo gli incarichi triennali, fra tre mesi avremmo un terremoto all'interno della scuola. Bisogna, quindi, che sia mantenuta la situazione preesistente.

Debbo riconoscere, d'altra parte, che il rischio che segnala l'onorevole Picciotto in realtà esiste, ma, secondo me, si tratta di un casi eccezionali e talmente marginali che non devono costituire una preoccupazione.

Debbo dire, poi, che non ho ben capito l'osservazione che fa l'onorevole Picciotto quando dice che non c'è alcuna difesa dell'incarico triennale. Secondo me invece è chiaro che se un triennialista perde un incarico per

delle ragioni contemplate dalla legge, conserva il diritto ad ottenere, secondo l'ordine di graduatoria, un altro incarico triennale. Questa è la norma generale che viene salvaguardata dall'articolo unico della proposta di legge in discussione.

Volevo, poi, chiedere qualche chiarimento al Governo o al Relatore. Si tratta di questo: è chiaro che coloro che quest'anno otterranno l'incarico, lo otterranno come triennialisti, però si viene a creare una sperequazione tra coloro i quali insegnano in tutti i tipi di scuola statale e coloro che insegnano nelle scuole professionali. Di questa sperequazione noi dobbiamo tener conto nel momento in cui approviamo la legge che proroga gli incarichi triennali.

Ora, dato che la legge organica sull'istruzione professionale non è stata ancora presentata dal Governo al Parlamento, noi dobbiamo porci questo problema; forse non è questa la sede indicata, ma mi pare opportuno che la Commissione prenda in esame il caso degli insegnanti degli istituti professionali perché non è concepibile che nella stessa scuola di Stato alcuni insegnanti abbiano un trattamento ed altri un trattamento diverso.

ILLUMINATI. Volevo fare osservare che qui si parla sempre di attesa di leggi organiche e, siccome nel caso in discussione non si parla di rinnovo ma di proroga di un anno, allora io propongo che la proroga valga per almeno un triennio, cioè dal 1967 al 1969.

VALITUTTI. Vorrei comprendere l'esatta ragione di una norma, come quella in esame, che praticamente trasforma il triennio, previsto dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, in un quadriennio, limitatamente a quei triennialisti che hanno goduto della prima applicazione della norma contenuta in detta legge. Esistono evidentemente delle ragioni che hanno spinto a proporre una norma del genere, e vorrei conoscerle per rendermi conto della fondatezza e della necessità della proposta proroga di un anno.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ELKAN, *Relatore*. Poche parole di chiarimento all'onorevole Valitutti che non mi pare fosse presente al momento in cui ho svolto la mia relazione. Il fatto è che con il 30 settembre 1965, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831 vengono a scadere gli incarichi triennali che erano stati conferiti ad insegnanti abilitati delle scuole ed Istituti di istruzione secondaria artistica ed elementare. In attesa che sia fatta una regolamentazione de-

finitiva con legge organica (e una iniziativa di questo tipo del senatore Bellisario, recante il numero 610, risulta iscritta all'ordine del giorno del Senato e dovrebbe risolvere questo problema sul sistema delle assunzioni) oggi si ravvisa la necessità di assicurare una continuità didattica all'insegnamento, evitando un avvicendamento che avrebbe gravi ripercussioni sulla vita stessa della scuola e su quella degli insegnanti costretti a lasciare il posto dopo tre anni di insegnamento.

Di qui la proposta di legge in esame che proroga gli incarichi triennali scadenti al 30 settembre 1965, fino all'ottobre 1966, in attesa dell'approvazione della legge organica che possa ovviare agli inconvenienti sopra accenati.

VALITUTTI. Ringrazio il Relatore per questa spiegazione che tuttavia per me non è soddisfacente, in quanto la norma che prevede il conferimento degli incarichi triennali non è una norma transitoria. La legge 28 luglio 1961, n. 831, per questa parte intese regolare organicamente la materia e sancì il principio del conferimento degli incarichi triennali come principio generale permanente. Questo è il punto dal quale non possiamo prescindere.

Ora, con questa leggina si vuole modificare una norma organica, non solo, ma la si vuole modificare — come ha rilevato l'onorevole Illuminati — solamente per i triennialisti che hanno beneficiato della prima applicazione della legge. Il Relatore dice che siamo in attesa di un nuovo provvedimento organico; ma non possiamo noi, in questa previsione, modificare il principio già approvato.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rispondo alle obiezioni dell'onorevole Valitutti.

La proposta di legge che stiamo esaminando il Governo l'ha sostenuta non perché si attenda un provvedimento definitivo, ma perché, alla stregua la legge 28 luglio 1961, n. 831, col primo ottobre vanno a posto gli insegnanti che vengono assunti quest'anno. Ne deriva uno scompaginamento nelle assunzioni, e in questa situazione la possibilità di prosecuzione nell'incarico per coloro che già lo hanno viene accolta favorevolmente dal Governo, con la consapevolezza che l'attuale proposta non intende modificare la legge n. 831 in modo permanente, ma rappresentare soltanto una eccezione giustificata dall'assegnazione alla categoria di circa 24 mila insegnanti.

VALITUTTI. Resta il fatto — onorevole Sottosegretario — che con questa legge noi in-

troduciamo una discriminazione a vantaggio dei primi triennialisti assunti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È il limite della legge sugli incarichi triennali che viene riferito a determinate condizioni.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere, anche per tranquillizzare in parte l'onorevole Valitutti, che la legge in discussione ha un'ampiezza meno larga di quel che pare a prima vista perché molti di questi insegnanti entreranno nei ruoli in virtù della legge n. 831.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge. Poiché non risultano presentati emendamenti, la proposta di legge stessa sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### ARTICOLO UNICO.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 931, gli incarichi triennali di insegnamento con scadenza al 30 settembre 1965 sono prorogati per l'anno scolastico 1965-66.

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Corbellini: Modificazioni alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2066), e del deputato Ruffini: Modifica dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, relativo agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione (2100).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Corbellini: « Modificazioni alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato e della proposta di legge Ruffini n. 2100: « Modifica dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, relativa agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ».

Il relatore onorevole Dall'Armellina ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Richiamandomi alla relazione già svolta in sede referente, prima che le due iniziative fossero assegnate, su unanime richiesta della Commissione, alla sua competenza legislativa, faccio presente che la proposta di legge riguarda la proroga dei termini per la presen-

tazione delle domande di abilitazione definitiva per i laureati dal 1944 al 1956, per i quali lo stesso diploma di laurea era considerato come documento di abilitazione provvisoria. Molti di questi laureati si sono trovati, però, nella situazione di non aver potuto provvedere, entro il termine di tre anni, alla presentazione delle domande di abilitazione definitiva, perché la scadenza del termine per la presentazione di dette domande era prevista al 12 dicembre del 1964. La proposta di legge Corbellini, già approvata dal Senato, prevede una ulteriore proroga di questo termine al 31 marzo del 1966 per consentire una sanatoria nei riguardi di tutti coloro che esercitano la professione e che hanno i requisiti per ottenere l'abilitazione definitiva. In sede di discussione, al Senato, della proposta di legge Corbellini si manifestò anche l'esigenza di regolarizzare la posizione dei periti forestali e degli abilitati nelle discipline statistiche per i quali era pure prevista la concessione della abilitazione definitiva, ma tale concessione era subordinata alla iscrizione nell'albo professionale. Dato, però, che allora l'albo professionale per queste categorie non esisteva, logicamente molti non avanzarono nemmeno la domanda, anche perché scoraggiati dalla considerazione che non avrebbero potuto dimostrare di aver esercitato la professione per un triennio, come previsto dalla legge, per la mancanza appunto di un albo professionale. L'articolo 2 della proposta di legge si propone, quindi, di regolarizzare la posizione delle categorie prima indicate.

Inoltre, a mio avviso, occorrerebbe risolvere, con l'aggiunta di un altro articolo, il problema relativo alla possibilità di prorogare i termini della presentazione delle domande per il conseguimento del certificato di abilitazione provvisoria. Siccome per queste domande, da presentare alle università, era stabilito il termine di 6 mesi, può darsi che coloro che non hanno fatto la domanda per l'abilitazione definitiva non abbiano nemmeno richiesto il documento di abilitazione provvisoria. Ora, se si proroga il termine per le domande di abilitazione definitiva, pare opportuno prorogare anche i termini per la richiesta del certificato di abilitazione provvisoria. Proporrei, pertanto, il seguente articolo aggiuntivo: « È concesso un ulteriore termine di 3 mesi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la presentazione della domanda per il conseguimento del certificato di abilitazione provvisoria ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VALITUTTI. Chiamo in causa il Presidente della Commissione, che fu il protagonista della legge del 1956, e che ricorda perciò il difficile travaglio di quella legge e le agitazioni cui diede luogo il suo faticoso *iter*. In sostanza, con questa proposta di legge, già approvata dal Senato, che cosa si fa? Si sconvolge l'equilibrio così difficoltosamente creato dalla legge Ermini del 1956. Quella legge prevedeva che nello spazio di un triennio, dalla decorrenza del decreto ministeriale che avrebbe dovuto fissare le modalità per la legalizzazione della posizione degli abilitati provvisori, gli interessati avrebbero dovuto presentare le relative domande. La legge, come ho detto, è del 1956, mentre il decreto ministeriale arrivò, inesplicabilmente, nel 1961. Ora la domanda che, in primo luogo, desidero porre il decreto ministeriale relativo alla determinazione delle modalità per la presentazione delle domande quando è intervenuto? Soltanto conoscendo questa data noi potremo orientarci per vedere se gli interessati sono stati sufficientemente diligenti nella tutela dei loro legittimi interessi. La conoscenza della data di emanazione del decreto ministeriale credo che sia essenziale.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Il decreto riguarda i compiti delle commissioni.

La legge parla, all'articolo 9, di un decreto che disciplina i rapporti delle commissioni.

VALITUTTI. Ma da quando decorre il termine che si tratta di prorogare?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Il decreto è entrato in vigore il 12 dicembre 1961, quindi il termine utile per la presentazione delle domande scadeva il 12 dicembre 1964.

VALITUTTI. Del 1956, al 1965 sono trascorsi ben 9 anni. Veramente il detto latino assicura che ai dormienti la legge non accorda protezione: e questi hanno avuto il sonno di Aligi, hanno dormito per nove anni. E perché vogliamo noi fare una legge per svegliarli? Hanno dormito per nove anni, e noi vogliamo ancora prorogare i termini fino al 31 marzo 1966. Che bisogno c'è?

Per quanto riguarda il secondo articolo, vorrei chiedere al Ministro della pubblica istruzione del tempo che è oggi il nostro onorevole Presidente come fu possibile il verificarsi nella legge di quella grave lacuna per cui vennero in essa citati i periti forestali e i cultori delle discipline statistiche senza che esistesse il relativo albo professionale. Infatti la legge prescrisse per la legalizzazione della posizione dell'abolizione provvisorio il titolo di iscrizione all'albo.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Probabilmente sfuggì il fatto che i periti forestali non potevano essere iscritti all'albo professionale, che per conto suo era inesistente. Per gli abilitati in scienze statistiche l'iscrizione all'albo fu successiva, e il titolo mancante venne considerato sostituito dall'esame di stato. L'albo professionale fu istituito successivamente.

FINOCCHIARO. Le stesse osservazioni fatte dall'onorevole Valitutti le sollevammo noi nella precedente seduta, quando esaminammo il provvedimento in sede referente, ma in quella sede nessun gruppo le raccolse.

Ora le nostre preoccupazioni sono confermate dalla lettura della relazione alla proposta Ruffini, in cui non si trova giustificazione alcuna del disposto di legge. Comunque anche se è possibile avere delle riserve sulla proposta di legge, mi pare siano da superare quelle sull'emendamento del Relatore, il contenuto del quale infatti si collega nei termini e nel metodo a quanto disposto dalla proposta attualmente in esame. Pertanto noi voteremo a favore della proposta di legge Corbellini n. 2066.

VALITUTTI. Voterò a favore dell'emendamento del relatore. Però vorrei chiedere: come possono aver esercitato finora la professione coloro che sono privi del certificato di abilitazione provvisoria perché non l'hanno richiesto in tempo?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Il decreto venne emanato in ritardo, e può essere sfuggito; poi tra questi professionisti ci sono anche coloro che esercitano la professione all'estero e ai quali potrebbe essere sfuggita la scadenza dei termini.

PRESIDENTE. Qui si tratta di una norma di proroga di carattere eccezionale. Dichiaro comunque chiusa la discussione generale, nel corso della quale il relatore, onorevole Dall'Armellina ha già avuto modo di replicare alle obiezioni formulate.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Governo è basato sulla documentazione preparata dall'onorevole Magri il quale ha potuto seguire al Senato la discussione su questa proposta di legge. In base a quanto ho potuto accertare debbo dire che è vero che molti hanno lasciato scadere i termini per la presentazione delle domande, ma è anche vero che molti hanno equivocato perché, mentre la scadenza era stabilita al 12 dicembre tanti hanno pensato che essa fosse fissata alla fine di dicembre. E così, coloro, che hanno presentato le domande dopo la scadenza del termine del 12 dicembre le hanno avuto respinte. Qualcuno poi

ha creduto addirittura che i termini scadessero nel mese di dicembre del 1965. Si tratta, ad ogni modo, di una trascuratezza causata dal fatto che i decreti non sono stati esaminati a fondo.

Per quanto riguarda la proposta formulata per l'abilitazione provvisoria, il Governo si rimette al giudizio della Commissione. Io penso, come hanno fatto presente l'onorevole Finocchiaro e lo stesso Relatore, che ciò rappresenti una conseguenza di quanto verrà stabilito per le richieste di abilitazione definitiva, dato che coloro che non hanno pensato di richiedere il certificato di abilitazione provvisoria non si trovano, oggi, nelle condizioni per poter chiedere quello di abilitazione definitiva. Una volta, quindi, che viene accettata la legislazione della proroga, non c'è alcuna difficoltà a dover accettare questa richiesta.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Propongo di assumere come testo base la proposta di legge Corbellini n. 2066.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito nel senso proposto dal Relatore.

Passo all'esame degli articoli. Do lettura degli articoli 1 e 2 della proposta di legge Corbellini assunta come testo base che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

(Così rimane stabilito).

#### ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito dal seguente:

« Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8 ».

(È approvato).

#### ART. 2.

Coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche possono chiedere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione della abilitazione definitiva indipendentemente dall'iscrizione all'Albo professionale.

Ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva saranno ad essi applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, n. 1197.

(È approvato).

Il relatore Dall'Armellina propone il seguente articolo aggiuntivo che, presentato provvisoriamente come articolo 3, verrà poi collocato al posto più opportuno in sede di coordinamento.

« È prorogato di novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni ».

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento del provvedimento che verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Faccio presente che, a seguito dell'approvazione della proposta di legge del senatore Corbellini n. 2066, risulta assorbita in proposta di legge Ruffini n. 2100 che sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge:

Senatore Zaccari: « Proroga degli incarichi triennali di insegnamento » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2125).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Senatore Corbellini ed altri: « Modificazioni alla legge 18 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*).

Presenti votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

---

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1965

---

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 2066, risulta assorbita la proposta di legge Ruffini n. 2100.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abate, Berlinguer Luigi, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Elkan, Ermini, Finocchiaro, Giugni Lattari Jole, Grilli Antonio, Illuminati, Leone Raffaele, Levi Arian Giorgina, Lo-

perfido, Malagugini, Marangone, Picciotto, Racchetti, Scionti, Seroni e Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI